

Repertorio N. 38489

Raccolta N.16870

9900192

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di maggio in Pollenza, alla Via Enrico Fermi n. 19, alle ore 12,22 29 maggio 2015 (h.dodici e ventidue)

Innanzi a me D.ssa Alessandra Cerreto, Notaio in Corridonia, con studio ivi al Viale dell'Artigianato n.17/I, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Macerata e Camerino

E' PRESENTE

- Giovannetti Alcide, nato a Macerata il 22 gennaio 1946 e domiciliato ove appresso per la carica, il quale interviene al presente atto oltre che in proprio, anche in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "FINTEL ENERGIA GROUP S.P.A." con sede in Pollenza (MC) alla Via Enrico Fermi n.19, società costituita in Italia, capitale sociale Euro 2.561.209,20 (duemilionicinquecentosessantunomiladuecentonove virgola venti) interamente versato, diviso in 25.612.092 (venticinquemilioneicentododicimilanovantadue) azioni del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Macerata 02658620402, R.E.A. n. 149454, nonché di Amministratore Unico della "HOPAFI S.R.L.", con sede in Macerata alla Piazza Oberdan n. 8, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Macerata 01675980435, R.E.A. n. 171954.

Il medesimo, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata convocata per questo giorno ed ora ed in questo luogo (a mezzo pubblicazione del relativo avviso sulla GAZZETTA UFFICIALE del giorno 12 maggio 2015, e quindi nel rispetto del termine di cui all'art.12 dello Statuto - avviso peraltro messo a disposizione sul sito internet www.fintel.bz), l'Assemblea straordinaria della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, fino al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di complessivi Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo e comunque per un controvalore complessivo che non ecceda, sommato al valore nominale delle obbligazioni da emettersi ai sensi del punto 2 all'ordine del giorno, l'importo massimo di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero



0000193

zero), mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da collocarsi presso terzi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto e/o quinto comma, del Codice Civile e/o da offrire in opzione agli aventi diritto e da liberarsi mediante conferimenti in denaro. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 cod. civ., della facoltà di emettere, in una o più volte, entro il 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo di nominali Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero) e comunque per un valore nominale complessivo che non ecceda, sommato al controvalore (comprensivo di sovrapprezzo) delle azioni da emettersi ai sensi del punto 1 all'ordine del giorno, l'importo massimo di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero), da collocare presso terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e/o comma 5, cod. civ., e/o da offrire in opzione agli aventi diritto e da liberarsi mediante conferimenti in denaro. Conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore massimo di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il costituito signor Giovannetti Alcide, nella qualità, tanto premesso, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo alla richiesta, dò atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, lo stesso Giovannetti Alcide, il quale

PREMESSO E RAMMENTATO

- che la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente e, quindi, ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni - TUF) è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, in conformità alla proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 20 (venti) maggio 2015 (duemilaquindici) (c.d. "record date"); pertanto le registrazioni in accredito ed in addebito

9900194

compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea; il Presidente fa quindi presente che coloro i quali risulteranno titolari di azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare. Il Presidente dichiara quindi che, ai sensi dell'art.83-sexies quarto comma del TUF, le comunicazioni dell'intermediario relative alle azioni presenti in assemblea sono pervenute alla società.

Il Presidente, quindi, sulla base di quanto sopra precisato,

CONSTATA

- che è presente l'85,09% (ottantacinque virgola zero nove per cento) del capitale sociale portato:
 - * dalla società "HOPAFI SRL", titolare di n.21.482.685 (ventunmilioniquattrocentottantaduemilaseicentoottantacinque) azioni, pari al 83,88% (ottantatre virgola ottantotto per cento) del Capitale Sociale, dal medesimo rappresentata;
 - * dal Signor Pianesi Valentino, titolare di n.310.800 (trecentodiecimilaottocento) azioni, pari all'1,21% (uno virgola ventuno per cento) del capitale sociale;
- che sono pervenute le comunicazioni attestanti la titolarità delle azioni di cui sopra alla data del 20 (venti) maggio 2015 (duemilaquindici) (cosiddetta "record date");
- che del Consiglio di Amministrazione, oltre a lui (Presidente), è presente il Consigliere Pianesi Valentino, e sono collegati in teleconferenza i signori Giovannetti Tiziano e Moiso Mario Paolo;
- che del Collegio Sindacale sono presenti il dr. Magnanini Massimo, presidente, ed il sindaco effettivo dr. Pettinari Alberto

DICHIARA

validamente costituita questa assemblea ai sensi di legge e di statuto, ed apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno alla trattazione dei quali nessuno dei presenti si oppone dichiarandosi tutti sufficientemente informati.

Il Presidente, prendendo la parola, espone i motivi per i quali il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di convocare la presente Assemblea Straordinaria affinché deleghi il Consiglio di Amministrazione medesimo ad aumentare il capitale sociale e/o a emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie di nuova emissione della Società per un importo massimo complessivo di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero).

Prima di proseguire nella illustrazione, propone che i due argomenti all'ordine del giorno vengano trattati congiuntamente, essendo tra loro strettamente connessi.

I soci presenti approvano all'unanimità la proposta del Presidente di procedere alla trattazione congiunta dei due argomenti all'ordine del giorno.



0900195

Quindi il Presidente illustra il contenuto della relazione illustrativa che è stata messa a disposizione degli azionisti mediante pubblicazione sul sito internet www.fintel.bz in data 12 maggio 2015.

A questo punto, su invito del Presidente dell'assemblea, il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, attesta che l'attuale capitale sociale di Fintel Energia Group S.p.A. è pari a Euro 2.561.209,20 (duemilionicinquecentosessantunomiladuecentonove virgola venti), suddiviso in 25.612.092 (venticinquemilioneisecentododicimilanovantadue) azioni del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna ed è interamente sottoscritto e versato.

Esaurita la relazione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente, dichiara chiusa la discussione e chiede agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto. Constatando che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Presidente dà atto che i presenti sono invariati e pone in votazione per alzata di mano la proposta di delibera qui trascritta:

"L'Assemblea degli Azionisti di Fintel Energia Group S.p.A. riunita in sede straordinaria:

(i) preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi contenute;

(ii) riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; delibera

(1) di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter, cod. civ., rispettivamente, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro il 31 dicembre 2017, per un importo massimo complessivo di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo e/o di emettere, in una o più volte, entro il 31 dicembre 2017, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo di nominali Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero), nei termini e alle condizioni di cui alla citata relazione illustrativa e alla modifica statutaria di cui al punto (3) che segue, fermo restando che la somma del controvalore massimo complessivo delle azioni, comprensivo di sovrapprezzo, e del valore nominale delle obbligazioni convertibili che potranno essere emesse a valere sulle sopraccitate deleghe non potrà eccedere l'importo di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni



3900196

virgola zero zero);

(2) di modificare l'art. 5 dello statuto sociale, mediante la sostituzione del primo comma con il seguente nuovo testo:

"Il Capitale sociale è di Euro ~~25.561.209,20~~ (duemilionicinquecentosessantunomiladuecentonove virgola venti) interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n.

25.612.092

(venti-cinquemilioneisecentododicimilanovantadue) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna."

(3) di sostituire l'ultimo comma dell'art. 5 dello statuto sociale con il seguente nuovo testo:

"L'assemblea straordinaria del 29 maggio 2015 ha deliberato:

(a) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443, cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro il 31 dicembre 2017, per un importo massimo complessivo di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da collocare presso terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e/o comma 5, cod. civ., e/o da offrire in opzione agli aventi diritto e da liberarsi mediante conferimenti in denaro;

(b) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 cod. civ., la facoltà di emettere, in una o più volte, entro il 31 dicembre 2017, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo di nominali Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero), da collocare presso terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e/o comma 5, cod. civ., e/o da offrire in opzione agli aventi diritto e da liberarsi mediante conferimenti in denaro, con conseguente delega della facoltà di aumentare capitale a servizio della conversione per un controvalore massimo di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero), comprensivo del sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione;

(c) di stabilire che la somma del controvalore massimo complessivo delle azioni, comprensivo di sovrapprezzo, e del valore nominale delle obbligazioni convertibili che potranno essere emesse a valere sulle deleghe di cui ai punti (a) e (b) che precedono non potrà eccedere l'importo di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero);

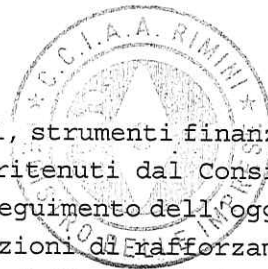


9900197

(d) di stabilire che l'esercizio delle deleghe di cui sopra comprenderà anche la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto nonché, in caso di emissione di obbligazioni convertibili, il tasso di interesse, la durata, le eventuali garanzie, il rapporto e il periodo di conversione, il rapporto di assegnazione in caso di offerta in opzione, tutte le altre condizioni del prestito (inclusa la possibilità di procedere al rimborso, anche anticipato, del prestito in denaro, mediante consegna di azioni, ovvero tramite una combinazione delle due modalità), nonché la facoltà di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione;

(e) di stabilire che, nel rispetto delle applicabili previsioni di legge, il prezzo di emissione delle azioni dovrà essere determinato dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute ed utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, che fanno riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché ai multipli di mercato delle società comparabili ed eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni rilevato nell'ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando, in caso di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto consolidato risultante dall'ultimo bilancio chiuso e approvato dal Consiglio di Amministrazione anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale;

(f) che per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, cod. civ., il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia ragionevolmente conveniente per l'interesse sociale, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ.: (i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni o le obbligazioni convertibili di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della



3900198

Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o comunque di altri beni ritenuti dal Consiglio di Amministrazione strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale e/o per la realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società; (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni o le obbligazioni convertibili di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione ad investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, qualora i soggetti di cui sopra si rendano disponibili ad apportare risorse strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale e/o per la realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società;

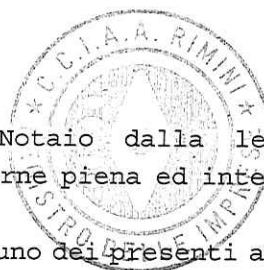
(4) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore delegato in carica, anche disgiuntamente tra loro ma con pieni e pari poteri ed anche tramite procuratori speciali dagli stessi singolarmente nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato;

(5) di autorizzare quindi il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato in carica, sempre anche disgiuntamente tra loro ma con pieni e pari poteri, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto Sociale."

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

A questo punto il Presidente mi consegna copia dello Statuto Sociale nel suo testo aggiornato a seguito della modifica come sopra deliberata ed io Notaio ritiro detta copia che, previa sottoscrizione del costituito e di me Notaio, allego al presente atto con la lettera "A" per formarne parte integrante sostanziale.



0000199

Il costituito, infine, dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato Statuto dichiarando di averne piena ed integrale conoscenza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 12,58.

Questo atto, scritto parte di mio pugno e parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia è stato da me letto al costituito il quale lo approva e con me Notaio lo sottoscrive. Consta di fogli quattro per facciate sedici fin qui.

Firmato:

Giovannetti Alcide

Alessandra Cerreto Notaio Sigillo

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

La società denominata "Fintel Energia Group S.p.a" ed è costituita in forma di società per azioni.

Articolo 2

La Società ha per oggetto la commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso di energia elettrica, gas naturale, e telefonia nonché l'attività di acquisto, realizzazione, progettazione, vendita, noleggio, installazione, manutenzione e gestione di componenti, progetti ed impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di qualsiasi altro materiale o prodotto necessario alla realizzazione degli impianti stessi.

La Società ha inoltre per oggetto l'esercizio non nei confronti del pubblico delle seguenti attività:

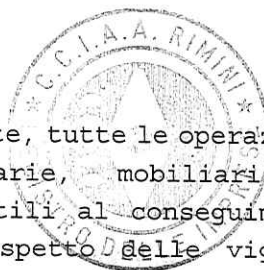
a) l'assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento, non finalizzato alla alimentazione, in altre società od enti sia in Italia che all'estero eventualmente caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale e/o, al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle società partecipate;

b) l'assunzione e la gestione a carattere temporaneo di titoli e partecipazione, volti, alla riorganizzazione aziendale e/o allo sviluppo produttivo, nonché al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle società partecipante;

c) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a società di capitali facenti parte del Gruppo di appartenenza.

E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipante, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Salvo quanto previsto al paragrafo che precede, la Società può



3900200

compiere, in via in ogni caso non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che siano necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 3

La Società ha sede in Pollenza. Nei modi di legge, potranno essere istituite trasferite e soppresse sedi secondarie, filiali, uffici, agenzie e ogni tipo di struttura di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 4

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o anticipo scioglimento deliberati dall'assemblea straordinaria con le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

Il Capitale sociale è di Euro 2.561.209,20 (duemilionicinquecentosessantunomiladuecentonove virgola venti) interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 25.612.092 (venti-cinquemilioneiseicentododicimilanovantadue) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna.

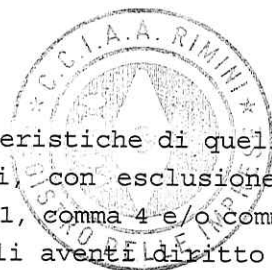
L'Assemblea dei soci potrà deliberare uno o più aumenti di capitale, a servizio di uno o più piani di stock option a favore di dipendenti, consiglieri, consulenti e/o soggetti correlati della società controllante e/o delle controllate.

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico. Il capitale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura, qualora deliberato all'assemblea.

L'assemblea straordinaria del 29 maggio 2015 ha deliberato:

(a) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443, cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro il 31 dicembre 2017, per un importo massimo complessivo di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di nuove



9900201

azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da collocare presso terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e/o comma 5, cod. civ., e/o da offrire in opzione agli aventi diritto e da liberarsi mediante conferimenti in denaro;

(b) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 cod. civ., la facoltà di emettere, in una o più volte, entro il 31 dicembre 2017, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo di nominali Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero), da collocare presso terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e/o comma 5, cod. civ., e/o da offrire in opzione agli aventi diritto e da liberarsi mediante conferimenti in denaro, con conseguente delega della facoltà di aumentare capitale a servizio della conversione per un controvalore massimo di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero), comprensivo del sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione;

(c) di stabilire che la somma del controvalore massimo complessivo delle azioni, comprensivo di sovrapprezzo, e del valore nominale delle obbligazioni convertibili che potranno essere emesse a valere sulle deleghe di cui ai punti (a) e (b) che precedono non potrà eccedere l'importo di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero);

(d) di stabilire che l'esercizio delle deleghe di cui sopra comprenderà anche la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto nonché, in caso di emissione di obbligazioni convertibili, il tasso di interesse, la durata, le eventuali garanzie, il rapporto e il periodo di conversione, il rapporto di assegnazione in caso di offerta in opzione, tutte le altre condizioni del prestito (inclusa la possibilità di procedere al rimborso, anche anticipato, del prestito in denaro, mediante consegna di azioni, ovvero tramite una combinazione delle due modalità), nonché la facoltà di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione;

(e) di stabilire che, nel rispetto delle applicabili previsioni di legge, il prezzo di emissione delle azioni dovrà essere determinato dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie



0000202

di valutazione più comunemente riconosciute ed utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, che fanno riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché ai multipli di mercato delle società comparabili ed eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni rilevato nell'ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando, in caso di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto consolidato risultante dall'ultimo bilancio chiuso e approvato dal Consiglio di Amministrazione anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale;

(f) che per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, cod. civ., il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia ragionevolmente conveniente per l'interesse sociale, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ.: (i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni o le obbligazioni convertibili di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o comunque di altri beni ritenuti dal Consiglio di Amministrazione strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale e/o per la realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società; (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni o le obbligazioni convertibili di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione ad investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, qualora i soggetti di cui sopra si rendano disponibili ad apportare risorse strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale e/o per la realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società.

Articolo 6



3900203

La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili, in conformità con le prescrizioni di legge. Ciascuna azione dà diritto ad un voto.

In caso di proprietà, trovano applicazione le norme di cui all'art. 2347 del codice civile.

L'Assemblea straordinaria degli azionisti ha facoltà di deliberare l'emissione di azioni e/o altri strumenti finanziari a norma dell'art. 2346 e dell'art. 2349 cod. civ.

Qualora le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325 bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse.

Articolo 7

Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari emessi dalla società siano ammessi sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia ("AIM Italia") si applica la "disciplina sulla Trasparenza", come prevista dal Regolamento Emittenti dell'AIM Italia, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi come definiti nel Regolamento medesimo.

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto della soglia del 3% del capitale sociale con diritto di voto, ("Cambiamento sostanziale"), è tenuto a comunicare alla Società la percentuale dei diritti di voto che possiede, in conseguenza di tali operazioni, entro cinque giorni lavorativi dal compimento delle stesse.

L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga azionista per la prima volta laddove, in conseguenza dell'acquisizione di azioni, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Inoltre, ogni azionista che possieda una partecipazione uguale o superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale è tenuto all'espletamento del suddetto obbligo informativo, nel caso in cui la propria partecipazione vari in aumento o in diminuzione, in misura maggiore o uguale all'1% del capitale sociale.

La comunicazione di cui sopra deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito



9900204

un aumento o una diminuzione di minimo l'un per cento (1%). Il Consiglio di Amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulla propria partecipazione attuale nella Società. Se una persona non ha fornito alla Società le informazioni sopra elencate, il Consiglio di Amministrazione priverà il titolare della partecipazione in causa, del diritto di voto e del diritto di ricevere i profitti derivanti dal numero di azioni specificato nelle notifiche comunicate al titolare allo stesso, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato può essere rinnovato dal Consiglio di Amministrazione qualora l'interessato continui a non soddisfare i propri obblighi informativi.

Articolo 8

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili con l'osservanza delle disposizioni di legge determinando le condizioni del relativo collocamento.

Articolo 9

La Società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile. La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

RECESSO DEL SOCIO

Articolo 10

Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi e alle condizioni previste dalla legge.

Si applicano, per quanto non previsto nel presente Statuto, le disposizioni di legge.

ASSEMBLEE

Articolo 11

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno nei termini di legge. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione o anche dal Collegio Sindacale nelle ipotesi e con le modalità di legge.

Gli Amministratori convocano senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda scritta da tanti soci che rappresentano la quota di capitale sociale prevista dalla legge e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

Articolo 12

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo, purché in Italia, mediante avviso pubblicato sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" o



9900205

"Italia Oggi" o, in alternativa, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda e di ulteriore convocazione.

Articolo 13

L'intervento alle assemblee è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi della vigente normativa legislativa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche in ordine al rispetto delle disposizioni relative alla rappresentanza per delega.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri interventi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente, se nominato; in difetto, dalla persona che sarà designata a maggioranza dei voti dei soci partecipanti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio e, se del caso da uno o più scrutatori, anche non soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e disciplinare le discussioni, nonché determinare le modalità e l'ordine delle votazioni, il tutto nel pieno rispetto del regolamento che, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento della stessa, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria.

Articolo 15

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita e delibera in prima, seconda e ulteriore convocazione secondo le maggioranze rispettivamente previste dalle disposizioni di legge.

Qualora gli strumenti finanziari della Società siano ammessi alle

0000206

negoziazioni su AIM Italia è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- c) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia, essendo in tal caso necessario il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea.

Articolo 16

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dallo scrutatore o dagli scrutatori e devono essere registrate nell'apposito libro sociale.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio, il quale fungerà anche da segretario dell'Assemblea.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 17

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di nove membri, nominati, anche tra non soci, dall'Assemblea ordinaria che ne determina di volta in volta il numero.

L'Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge.

L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea dei soci la quale dovrà provvedere alla nomina dell'Amministratore.

Articolo 18

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, secondo quanto stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibile.

Se nel corso della carica, vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 c.c. Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del codice civile.

Articolo 19

Il compenso degli Amministratori è stabilito dall'Assemblea ordinaria. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio



3900207

Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, se questi non è stato nominato dall'Assemblea, e può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un suo Segretario anche estraneo al consiglio; in caso di assenza o di impedimento, funge da segretario la persona designata da chi presiede l'adunanza.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno trimestralmente nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo, purché nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea e comunque, fatti salvi i poteri riservati dalla Legge al Collegio Sindacale, tutte le volte che il Presidente lo convochi su una propria iniziativa o a seguito di domanda scritta presentata almeno da tre Amministratori o da un Sindaco.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco Effettivo ed in caso di urgenza almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica ovvero se gli Amministratori ed i Sindaci assenti abbiano rinunciato per iscritto al rispetto del termine di convocazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dal Consiglio stesso. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono i membri del Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.



9900208

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e il Segretario della riunione.

Articolo 23

La validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è regolata dalla normativa vigente. In caso di parità di voti, deve intendersi prevalente la volontà espressa dal Presidente della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e compie tutti gli atti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad esclusione dei poteri e degli atti che la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è, inoltre, competente ad assumere le deliberazioni di cui all'articolo 2365 secondo comma, del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare le proprie attribuzioni, ad esclusione di quelle riservate dalla legge di competenza in via esclusiva, ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega e specificando, in caso di delega a più di un Amministratore, se essi agiranno disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire altri comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione, modalità di funzionamento e termini per la comunicazione delle notizie sull'attività svolta.

Gli organi delegati, ove nominati, riferiscono tempestivamente e, in ogni caso, con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sull'andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate e partecipate; in particolare, riferiscono sulle operazioni atipiche, inusuali, con parti correlate, sulle operazioni nelle quali gli Amministratori hanno un interesse per conto proprio o di terzi. La comunicazione al collegio Sindacale viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione a quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche mediante una nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato



0900209

esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 25

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in sua assenza o impedimento, al vice Presidente, se all'Amministratore Delegato, ove nominato e nei limiti della delega conferita, ovvero ad altro Amministratore appositamente delegato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, nominato e nei limiti della delega conferita, hanno facoltà di nominare procuratori o mandatari ad negoziare per il compimento di singoli atti o categorie di atti con la relativa facoltà di firma per la Società.

La firma da parte del Vice Presidente o di un altro Amministratore appositamente delegato di un qualsiasi atto costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 26

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti. I Sindaci non devono trovarsi nelle situazioni che determinano l'ineleggibilità e la decadenza dall'ufficio e devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti norme di legge e di regolamento. L'Assemblea, nell'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai sindaci.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 27

Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea. L'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente in ordine di età, nel rispetto dell'art. 2397, 2° comma c.c. Ove sia necessario provvedere alle nomine dei sindaci effettivi per la reintegrazione del collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Articolo 28

Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente del collegio Sindacale, o, in caso di assenza o impedimento, dal sindaco che presiede l'adunanza, e da tutti gli altri intervenuti e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità di esame degli argomenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di assenza o impedimento, il sindaco che presiede l'adunanza.

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 29

Il controllo contabile è esercitato in conformità alle vigenti disposizioni di legge da una società di revisione, iscritta nell'albo speciale di cui all'art.161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 30

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e in osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, alla predisposizione del bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 31

Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno così ripartiti: il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il rimanente 95% (novantacinque per cento) alle azioni, salva diversa disposizione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

SCIoglimento

Articolo 32

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

RINVIO A NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

Articolo 33

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa espresso rinvio e riferimento alle norme applicabili.

Firmato:

Alessandra Cerreto Notaio Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale. Documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 comma 5 del D.lgs 82/05 che si trasmette ad uso registro imprese. Bollo assolto all'origine ai sensi del decreto 22.2.07 mediante mui



9900210